

# Diritto del lavoro europeo

## Prof. Dr. Alessandro Nato



- **Lezione 6**
- Libera circolazione dei lavoratori subordinato



# La libera circolazione dei lavoratori subordinati

- **Introduzione:**

- Una delle quattro libertà di cui beneficiano i cittadini dell'UE è la libera circolazione dei lavoratori.
- Essa include i diritti di circolazione e di soggiorno dei lavoratori, i diritti di ingresso e di soggiorno dei loro familiari e il diritto di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro, nonché di essere trattati su un piano di parità rispetto ai cittadini di quello Stato.
- Il servizio pubblico è soggetto a restrizioni.
- L'Autorità europea del lavoro funge da agenzia dedicata per la libera circolazione dei lavoratori, compresi i lavoratori distaccati.

# La libera circolazione dei lavoratori subordinati

- **Base giuridica:**

- Articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE);
- articolo 4, paragrafo 2, lettera a),
- e articoli 20, 26 e da 45 a 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Obiettivi:**

- La libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi fondamentali dell'UE sin dalla sua istituzione.
- È sancita all'articolo 45 TFUE ed è un diritto fondamentale dei lavoratori, che va a completare la libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi all'interno del mercato unico europeo.
- Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
- Il suddetto articolo stabilisce inoltre che un lavoratore dell'UE ha il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio di uno Stato membro, di prendervi dimora al fine di svolgervi un'attività di lavoro e di rimanere nel suo territorio, a determinate condizioni, dopo aver occupato un impiego.

## Nozione di lavoratore subordinato nell'ordinamento dell'Unione europea

- **Nozione funzionalista**: funzionale al mercato unico europeo.
- L'ordinamento dell'Unione – caratterizzandosi per un approccio definitorio di tipo casistico – non contiene una definizione unitaria di lavoratore subordinato.
- Per contro, tale nozione varia a seconda del settore di applicazione considerato e, segnatamente, del tipo di fonte o campo normativo, il che spiega anche la variabilità degli statuti protettivi imputati al lavoratore a seconda dei differenti contesti in rilievo

# Nozione di lavoratore subordinato nell'ordinamento dell'Unione europea

- **Definizione di lavoratore subordinato data dalla Corte di giustizia:**
  - Secondo una giurisprudenza costante, definitivamente consolidatasi nel corso degli anni ottanta dello scorso secolo, ai fini della determinazione della sfera di applicazione dell'art. 45 TFUE,
  - «la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico ad un'altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione. Il campo in cui le prestazioni sono fornite e la natura del rapporto giuridico fra lavoratore e datore di lavoro sono irrilevanti ai fini dell'art. 48 [poi 39 TCE e infine 45 TFUE] del trattato»
- C. giust., 3.7.1986, C-66/85, *Lawrie-Blum*.

# Nozione di lavoratore subordinato nell'ordinamento dell'Unione europea

- La Corte di giustizia richiama costantemente tre criteri oggettivi collegati all'art. 45 TFUE. Si tratta:
  - a) del carattere «**reale ed effettivo**» della prestazione (personalmente resa);
  - b) della **soggezione** al potere di direzione del destinatario della stessa (in cui si esprime il vincolo di subordinazione in senso stretto);
  - c) della **natura onerosa** della prestazione (e quindi del pagamento, in qualsiasi forma, di una retribuzione come corrispettivo di essa).
- Si veda: C. giust., 31.5.1989, C-344/87, *Bettray*; C. giust., 14.12.1989, C-3/87, *Regina*; C. giust., 8.6.1999, C-337/97, *Meeusen*; C. giust., 23.3.2004, C-138/02, *Collins*

# Nozione di lavoratore subordinato nell'ordinamento dell'Unione europea

- **Approfondimento della giurisprudenza della Corte di giustizia:**

- Di tali criteri, a ben vedere solo il secondo serve a identificare e a qualificare il rapporto come di natura subordinata, per distinguerlo propriamente dalle prestazioni rese in regime di autonomia, mentre il primo ed il terzo – sia pure in relazione a profili distinti – valgono essenzialmente a individuare l'effettiva natura economica della prestazione resa dal lavoratore.
- Nell'economia dell'art. 45 TFUE, definendo la nozione di lavoratore subordinato, la Corte finisce per attribuire il peso specifico maggiore – più che al vincolo di subordinazione (in senso largo o evolutivo) – ai criteri del carattere oneroso del rapporto (anche qui alla stregua d'un concetto molto elastico di retribuzione) e, soprattutto, della reale ed effettiva natura economica delle prestazioni svolte dal soggetto.
- La Corte, pur a fronte delle crescenti incertezze qualificatorie registratesi negli ordinamenti nazionali, non ha faticato ad includere nel raggio applicativo dell'art. 45 TFUE i lavoratori a tempo parziale, a chiamata, occasionali e intermittenti, temporanei o stagionali, impegnati in attività formative o di *stage*
- Si veda ad esempio le sentenze: C. giust., 23.3.1982, C-53/81, *Levin*; C. giust., 3.6.1986, C-139/85, *Kempf*; C. giust., 26.2.1992, C-357/89, *Raulin*; C. giust., 21.6.1988, C-197/86, *Brown*).

# Nozione di lavoratore subordinato nell'ordinamento dell'Unione europea

- **In sintesi**, la nozione di lavoratore subordinato è possibile affermare che:
  - Non esiste, a ben vedere, uno *status* unitariamente definibile.
  - Lo stesso statuto protettivo del lavoratore subordinato si declina in direzioni diverse a seconda della diversa proiezione funzionale della regolazione sovranazionale.
  - Frammentazione dello *status* della persona nel diritto dell'Unione europea.
  - Nell'ottica della libertà di circolazione garantita dell'art. 45 del TFUE, il lavoratore è un partecipante alla costruzione dell'ordine del mercato interno.
  - Prestatore mobile di lavoro, che si sposta, anche solo temporaneamente, all'interno del mercato unico.

# Attuale regime generale in materia di libera circolazione dei lavoratori

- Il diritto fondamentale alla libera circolazione dei lavoratori è stato sancito in vari regolamenti e direttive sin dagli anni sessanta.
- Il regolamento istitutivo sulla libera circolazione dei lavoratori (regolamento (CEE) n. 1612/68) e la direttiva complementare relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno (direttiva 68/360/CEE del Consiglio) sono stati più volte aggiornati.
- Attualmente le disposizioni chiave del diritto dell'Unione europea sono la:
  - [direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolare e di soggiornare,](#)
  - il [regolamento \(UE\) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori](#)
  - e il [regolamento \(UE\) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro.](#)

# Attuale regime generale in materia di libera circolazione dei lavoratori

- **Occupazione:**

- Il regolamento (UE) n. 492/2011 stabilisce norme per l'impiego, la parità di trattamento e le famiglie dei lavoratori.
- Tuttavia, **tali norme non si applicano ai lavoratori distaccati**, che non si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione, giacché sono invece i datori di lavoro che fanno uso della loro libertà di prestare servizi per inviare lavoratori all'estero su base temporanea.
- I lavoratori distaccati sono tutelati dalla direttiva relativa al distacco dei lavoratori (direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE), che prevede che si applichino le stesse norme sulla retribuzione che si applicano ai lavoratori locali del paese ospitante e che disciplina il periodo dopo il quale si applica il diritto del lavoro del paese ospitante

# Limiti alla libera circolazione dei lavoratori

- Il trattato consente agli Stati membri di rifiutare a un cittadino dell'UE il diritto di ingresso e di soggiorno per:
  - motivi di ordine pubblico,
  - pubblica sicurezza
  - o sanità pubblica.
- Tali provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo interessato.
- Il comportamento in questione deve rappresentare una minaccia sufficientemente grave e attuale per gli interessi fondamentali dello Stato.
- A tale riguardo, la direttiva 2004/38/CE prevede una serie di garanzie procedurali.

# Limiti alla libera circolazione dei lavoratori

- In conformità all'articolo 45, paragrafo 4, TFUE, la libera circolazione dei lavoratori non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.
- Tuttavia, tale deroga è stata interpretata in modo molto restrittivo dalla CGUE, secondo la quale gli Stati membri possono riservare ai propri cittadini solo i posti che comportano l'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell'interesse generale dello Stato (ad esempio, la sicurezza interna o esterna).

# La libera circolazione dei lavoratori subordinati

- **Ambiti di applicazione della parità di trattamento:**

- **Art. 45 TFUE**

- Impiego - retribuzione - altre condizioni di lavoro

- **Regolamento 492/2011**

- Condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato

- **Durata del rapporto di lavoro**

- Causa 33/88 *Allué*: no limite generale di 1 anno per la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera e non per gli altri insegnanti

- **Calcolo Retribuzione → calcolo pensione di anzianità**

- C-187/96 *Commissione c. Grecia*: tenere conto dei periodi di servizio compiuti in altro Stato membro

- **Stessi vantaggi sociali (v. *Lezione cittadinanza*) e fiscali**

- Reg. 492/2011

# La libera circolazione dei lavoratori subordinati

- **Parità di trattamento e libera circolazione dei lavoratori:**
- **Art. 45, par. 2, TFUE:**
  - Non subire discriminazioni fondate sulla nazionalità, rispetto ai lavoratori dello Stato ospite, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro
- **Art. 18 TFUE:**
  - Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. In qualsiasi politica dell'UE
- **Art. 24, par. 1, Direttiva 2004/38/CE:**
  - Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato

# La libera circolazione dei lavoratori subordinati

- **Nota bene:**

La parità di trattamento discussa nella slide precedente riguarda Solo per i cittadini europei!

- NON per i cittadini di Stati terzi
- NON per i cittadini dello Stato de quo (cfr. discriminazioni alla rovescio)